

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 36 bis - D.D. n. 242-6960/2018 autorizzazione all'uso plurimo delle acque del Canale di Caluso, mediante realizzazione di nuovo impianto idroelettrico denominato "Mattioda 2" in Comune di Castellamonte (n. pr. TO1389/12 – Cod. Utenza TO1996)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- **Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 242-6960 del 14/03/2018:**

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. – art. 36 bis, il Consorzio dei Canali del Canavese – C.F. 84003730011, con sede legale in Caluso, Via Trieste n. 22/a, -- all'uso plurimo delle acque defluenti nel Canale di Caluso mediante la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico denominato "Mattioda 2" in Comune di Castellamonte avente le seguenti caratteristiche: portata massima 7.860 l/s, portata media 6.180 l/s, salto fiscale 8,22 m, potenza nominale media 498 kW;
- 2) di dare atto che, per effetto di quanto sopra, la potenza nominale media prodotta complessivamente dalle utenze idroelettriche del Canale di Caluso di cui alla D.D. n. 715-45903 del 9/12/2010 come modificata dalla D.D. n. 181-10273 del 13/3/2013, dalla D.D. n. 759-37324 del 27/9/2013, dalla D.D. n. 273-11013 del 28/4/2016, dalla D.D. n. 277-11168 del 2/5/16 e dalla D.D. n. 895-32623 del 23/11/2016 citate in premessa, passa dagli attuali 5.002,72 kW a 5500,72 kW;
- 3) di dare atto che:
 - a) l'utilizzo dell'acqua autorizzato con il presente provvedimento, nonché la sua durata, sono subordinati agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste nella D.D. n. 715-45903 del 09/12/2010 per l'esercizio della derivazione del Canale di Caluso;
 - b) dovrà essere rilasciato nel Canale di Caluso, a valle dell'opera di presa ed in ogni condizione, un valore di deflusso minimo vitale pari a 500 l/s che, se del caso, potrà essere automaticamente adeguato qualora ciò fosse ritenuto necessario dalla Regione Piemonte e/o dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ai fini del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il Canale di Caluso, ovvero nell'ambito della più generale valutazione in corso circa i rilasci da attuare in corrispondenza delle esistenti centrali sul Canale di Caluso, come indicato in premessa; la verifica di tale effettivo rilascio dovrà essere resa possibile dall'inserimento di apposita asta graduata idonea alla lettura da parte di un pubblico non specialistico, su sezione tarata a valle del prelievo; l'Autorità concedente si riserva la possibilità di sospendere in qualunque momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al D.L.gs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 4) la presente autorizzazione è inoltre accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche condizioni:
 - a) il nuovo impianto idroelettrico dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali approvati con il provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., e conformemente alle prescrizioni ivi contenute;

- b) ai fini della salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12 c. 5 della L.R. 37/2006, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita da questa Amministrazione l'eventuale autorizzazione per la messa in secca del canale;
- c) dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla apposita richiesta, il canone relativo alla restante parte della annualità dalla data del provvedimento fino al 31 dicembre. Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo il diritto di rinuncia;
- d) dovranno essere corrisposti, a chi di diritto e secondo le quote ad essi spettanti, i sovracanoni rivieraschi, in base agli importi stabiliti dalle normative in vigore e con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale, sulla base dei criteri stabiliti nella D.G.P. n. 86-3560 del 11/2/2003;
- 5) il titolare della presente Autorizzazione è altresì tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione di tutti gli atti di assenso previsti dalla Legge per la realizzazione dell'intervento;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22.

Il titolare della presente autorizzazione terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(... omissis ...)"